

**AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI DI ASSISTENZA A BAMBINI
DELLA FASCIA DI ETÀ' 0 – 36 MESI
- ANNO EDUCATIVO 2022-2023 -**

(rif. determinazioni dirigenziali n. 588 del 22.09.2022 e n. 714 del 15.11.2022)

Art. 1

FINALITA' ED OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Nel territorio del Comune di Mirandola sono presenti due strutture destinate a nidi d'infanzia (che accolgono bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi), "La Civetta" ed "Il Paese dei Balocchi". Tali strutture fanno attualmente capo all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in quanto il relativo servizio è stato conferito all'Unione stessa, con apposita convenzione, dal Comune di Mirandola. Relativamente all'anno educativo 2022-2023 numerose domande riferite a bambini residenti nel Comune di Mirandola, presentate entro i termini stabiliti, pur essendo ammissibili non hanno potuto essere soddisfatte per insufficienza di posti nelle strutture in parola.

L'Amministrazione comunale intende fornire un sostegno concreto alle famiglie che si trovano in detta situazione, vale a dire che hanno presentato regolare domanda entro i termini fissati, ma che non hanno potuto inserire il proprio bambino nei nidi d'infanzia comunali, così da aiutarle a porre in essere forme alternative di cura ed assistenza dei bambini stessi. Ciò attraverso l'erogazione di un apposito contributo, da assegnare in base ai criteri approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 102 del 19.09.2022, dichiarata immediatamente eseguibile.

Tale contributo è volto a coprire la maggior spesa che la famiglia sostiene per l'assistenza e la cura del bambino rispetto a quella che avrebbe sostenuto in caso di inserimento del bambino stesso nel nido d'infanzia comunale, sino ad un massimo di euro 300,00 al mese per ogni bambino; in caso di inserimento del bambino in nidi d'infanzia facenti capo all'Unione, ma al di fuori del territorio mirandolese, l'ammissione al contributo avviene nel caso in cui la retta risulti superiore a quella che sarebbe stata versata per l'inserimento nei nidi ubicati nel Comune di Mirandola.

Il contributo non è ammesso a copertura della maggiore spesa sostenuta dalla famiglia per l'inserimento del bambino in Piccoli Gruppi Educativi (P.G.E.) e micronidi gestiti da soggetti privati destinatari di contributi comunali finalizzati al contenimento della retta (rif. deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 13.04.2022).

Il periodo considerato per l'erogazione del contributo è l'intero anno educativo 2022-2023 (5 settembre 2022 – giugno 2023), vale a dire che le spese di cura ed assistenza devono essere riferite a tale lasso temporale.

U
Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0037883/2022 del 16/11/2022
Firmatario: LUCA BISI

Art. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

La domanda, che può essere presentata da un genitore o da entrambi i genitori congiuntamente, è riferita a bambini residenti nel Comune di Mirandola la cui domanda d'ammissione ai nidi d'infanzia comunali, pur essendo stata regolarmente presentata entro i termini fissati, non è stata ad oggi soddisfatta per insufficienza dei posti nelle strutture in parola.

Nella domanda, da redigere utilizzando il modello allegato al presente avviso, va attestata:

- l'impossibilità della famiglia a provvedere direttamente alla cura ed all'assistenza del bambino;
- che la cura e l'assistenza del bambino è effettuata a proprie spese, o tramite l'inserimento dello stesso in strutture private o pubbliche, oppure mediante l'impiego di babysitter o altre soluzioni (piccoli gruppi educativi, parental school, ecc.);
- l'ammontare delle spese già sostenute o previste per la cura e l'assistenza del bambino per l'intero anno educativo 2022-2023 (5 settembre 2022 – giugno 2023).

Art. 3

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dal Comune di Mirandola ed allegato al presente avviso, con marca da bollo di importo pari ad euro 16,00. Alla domanda andrà allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; in alternativa, sarà possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale.

Il modello di domanda può essere:

- ritirato presso il servizio Centralino-Uscierato della sede comunale sita in via Giolitti n. 22, nell'orario di apertura al pubblico;
- scaricato dal sito internet del Comune di Mirandola www.comune.mirandola.mo.it

Le domande potranno essere presentate **a partire dal giorno 16 novembre 2022 e sino al giorno 1 dicembre 2022**, secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, nel termine stabilito dal presente avviso, con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola, nella sede di via Giolitti n. 22, nell'orario di apertura al pubblico;
- per posta, inviandola mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Mirandola – Settore Affari Generali – Servizio Segreteria Generale - Via Giolitti n. 22, cap. 41037 - Mirandola. In tal caso farà fede la data del ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili ai servizi postali o telematici.

Il presente avviso verrà pubblicato nello stesso periodo all'Albo Pretorio Informatico e sul sito web del Comune di Mirandola.

Eventuali informazioni in merito possono essere richieste o tramite mail a segreteria.generale@comune.mirandola.mo.it o, telefonicamente, a:

- dott. Luca Bisi, dirigente del Settore Affari Generali – tel. 0535.29.516
- dott.ssa Alice Incerti, responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo e Archivio – tel. 0535.29.512

Art. 4

FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI TITOLO AL CONTRIBUTO

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti saranno collocati in un apposito elenco, redatto sulla base dell'ordine alfabetico, ai soli fini della comodità di consultazione.

Art. 5

DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini dell'erogazione del contributo si tiene conto delle spese già sostenute dalle famiglie, a decorrere dall'inizio dell'anno educativo (5 settembre 2022), e di quelle sostenute successivamente, sino alla sua conclusione (giugno 2023). Il contributo è calcolato sulla maggior spesa che la famiglia sostiene per l'assistenza e la cura del bambino rispetto a quella che avrebbe sostenuto in caso di inserimento del bambino stesso nel nido d'infanzia comunale, sino ad un massimo di euro 300,00 al mese per bambino.

Il soddisfacimento delle domande avverrà nei limiti delle risorse disponibili: qualora le risorse stesse non risultassero sufficienti, verranno soddisfatte in base ad una graduatoria stilata sulla base della capacità reddituale desunta dall'ISEE (al verificarsi di tale eventualità, verrà chiesto a chi ha presentato domanda di dichiarare il proprio indice ISEE).

Si effettuerà il controllo di tutte le dichiarazioni prodotte a corredo della domanda di ammissione al contributo: in caso di esito negativo, la domanda stessa sarà ritenuta inammissibile.

Ai fini dell'erogazione del contributo, che avverrà in due momenti, i soggetti interessati sono tenuti a:

- rendicontare entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 15 febbraio 2023 le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022, presentando la relativa documentazione (quietanze di pagamento delle rette presso altre strutture, documentazione comprovante il pagamento della babysitter, ecc.); il versamento del contributo sarà effettuato entro il 15 marzo 2023, fatta salva l'eventuale richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa (compresa ISEE, in caso di insufficienza delle risorse a soddisfare tutte le domande);

- rendicontare entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 15 agosto 2023 le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 sino al termine dell'anno educativo, presentando la relativa documentazione (quietanze di pagamento delle rette presso altre strutture, documentazione comprovante il pagamento della babysitter, ecc.); il versamento del contributo sarà effettuato entro il 15 settembre 2023, fatta salva l'eventuale richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa (compresa ISEE, in caso di insufficienza delle risorse a soddisfare tutte le domande).

Art. 6 **CESSAZIONE E DEL CONTRIBUTO**

Il contributo non viene erogato in caso di decadenza o di rinuncia al servizio, inteso come inserimento del bambino nei nidi d'infanzia del Comune di Mirandola.

La successiva ammissione ad un nido d'infanzia facente capo all'Unione ed ubicato nel Comune di Mirandola determina, da quel momento, la cessazione del contributo.

Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tali situazioni al Comune entro quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di accertata morosità nei confronti del Comune, maturata a qualsiasi titolo da parte del beneficiario, quali ad esempio tributi e tariffe scolastiche, il contributo spettante sarà trattenuto in tutto o in parte a titolo di compensazione.

Art. 7 **RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO**

Il beneficiario potrà riscuotere il contributo ad esso spettante esclusivamente attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, in base alla normativa vigente, previa indicazione del relativo codice IBAN, nonché delle coordinate ABI e CAB del conto stesso. In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia inviata tempestivamente all'Ente.

Art. 8 **DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI**

Il richiedente si avvale delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e, ove occorra, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000).

Il Comune di Mirandola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli.

Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente già percepita, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - T. 0535 29511 - F. 0535 29538 - @ info@comune.mirandola.mo.it - @ comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it - W. www.comune.mirandola.mo.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Affari Generali, dott. Luca Bisi - T. 0535 29.516 - F. 0535 29.538 - @ luca.bisi@comune.mirandola.mo.it - @cert.comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it. I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente. L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è la dott.ssa Alice Incerti, responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo e Archivio del Comune di Mirandola: alice.incerti@comune.mirandola.mo.it. Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert.protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

Allegato A: modello di domanda

Mirandola, lì 16 novembre 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
(dott. Luca Bisi)
firmato digitalmente